

SCHEDA PER GRADUATORIA D.O.S.

Il sottoscritto nato a(prov.)

Il residente in

Insegnante di(cl. di conc.)

titolare D.O.S.).....

in possesso del titolo di sostegno conseguito ilpresso

impresso in ruolo dalcon effettiva assunzione in servizio dal

Dichiara:

da compilare a cura dell'interessato	punti	riservato al controllo del D.S.
I – Anzianità di servizio		
A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (punti 6)		
A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di Appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto A (punti 6)		
B) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio prestato nella scuola materna (punti 3)		
B1) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art.5 della Legge 603/66 nella scuola secondaria superiore successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B (punti 3)		
C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale servizio (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), (N.B. : per i D.O.S. il primo anno del triennio per l'attribuzione del punteggio in esame è il 2003/2004) Per ogni ulteriore anno di servizio: - entro il quinquennio (punti 2) - oltre il quinquennio (punti 3)		
C1) Sempre ai fini della formazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario e ai fini del trasferimento d'ufficio, viene valutata anche la continuità di servizio nella sede di attuale titolarità, nella seguente misura: (1) per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1) (punti 1)		
D) A coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a. s. 2000 / 2001 e fino all'a.s. 2007/08, non abbiano presentato domanda di trasferimento o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, una tantum, un punteggio di: (punti 10)		
II – Esigenze di famiglia :		
A) per ricongiungimento al coniuge, ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente consensualmente con atto omologato dal tribunale per ricongiungimento ai genitori o ai figli (punti 6)		
B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (punti 4)		
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età, ovvero senza limite, qualora si trovi a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (punti 3)		
D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (punti 6)		

III – Titoli generali:		
A) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza in scuole materne, elementari, secondarie e artistiche (punti 12)		
B) per ogni diploma di specializzazione conseguita in corsi post-universitari prevista dagli statuti ovvero dal D.P.R. 162/82, ovvero dalla Legge 341/90 (artt. 4, 6, 8) attivata dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (per ogni diploma punti 5) (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)		
C) per ogni diploma universitario (laurea breve o di primo livello o diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (punti 3)		
D) per ogni corso di perfezionamento post-universitario e/o Master di durata non inferiore a un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. 162/82, ovvero dalla Legge 341/90 (artt. 4, 6, 8) attivato dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (per ogni corso punti 1) (è valutabile un solo corso per ogni anno accademico)		
E) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), di accademia di belle arti, di conservatorio di musica, conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (punti 5)		
F) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (punti 5) (è valutabile un solo titolo)		
H) per ogni partecipazione ai nuovi esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10.02.97 n. 425 e D.P.R. 23.07.98 n.323 in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno handicappato che sostiene l'esame solo per gli aa.ss. 1998/1999 - 1999/2000 e 2000/2001 (punti 1) (fino a un massimo di punti 3)		
I) CLIL corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera rilasciato da università in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 3 del D.M.3/11/2011 punti 1)		
L) CLIL per docenti in possesso di certificazione di livello C1, sono in possesso di un attestato di frequenza al corso di perfezionamento punti 0,50)		

NB – i titoli relativi a B), C), D), E), F), H), I), L) anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino a un massimo di punti 10.

Si allega una dichiarazione, conforme agli all. D), F) e i seguenti documenti attestanti il possesso dei titoli di cui ai punti II (esigenze di famiglia) e III (titoli generali)

.....
.....
.....
.....

Data

firma

NOTE:

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per le domande di trasferimento, per le domande di passaggio di ruolo e per l'individuazione del perdente posto si precisa quanto segue:

- nell'anzianità di servizio non si tiene conto dell'anno scolastico in corso;
- nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine previsto per la presentazione della domanda;
- nella valutazione delle esigenze di famiglia (per i trasferimenti a domanda e d'ufficio) è necessario che queste sussistano alla data della presentazione della domanda. Soltanto nel caso dei figli si considerano quelli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.

L'anzianità di servizio di cui alle lettere A) e B) del punto I della tabella deve essere attestata dall'interessato, con apposita dichiarazione personale conforme allo specifico modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale o a quello predisposto per le istanze on line ovvero con certificato di servizio.

L'anzianità di servizio di cui alla lettera A) comprende gli anni di servizio, comunque prestati successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza anteriore alla decorrenza economica rientra invece in quella prevista dalla lettera B), qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza.

L'anzianità di cui alla lettera B) comprende gli anni di ruolo anteriori alla nomina nel ruolo di appartenenza non coperti da effettivo servizio ovvero prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza e valutati o riconosciuti (o riconoscibili) per intero ai fini giuridici ed economici nella carriera di attuale appartenenza. Tale anzianità comprende anche il servizio pre-ruolo e di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia da valutare nella stessa misura dei servizi prestati nella scuola primaria; comprende, altresì, il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell'insegnamento della religione cattolica ed i servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell'ingresso dello Stato nell'Unione Europea (Legge n. 101 del 6 giugno 2008). Ai fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale un'apposita commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi. L'anzianità di cui alla lettera B) comprende anche il servizio non di ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell'infanzia, fino al termine delle attività educative, compreso quello militare o il sostitutivo servizio civile, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L. vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno. Si rammenta che il servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile, può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego. Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 36 del CCNL 29/11/2007 è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg interrompe la continuità.

La valutazione del servizio pre-ruolo viene effettuata nella seguente maniera: - i primi 4 anni sono valutati per intero - il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i 2/3 (due terzi). Ad esempio, il docente che ha prestato 6 anni di servizio pre-ruolo, che viene riconosciuto o riconoscibile ai fini della progressione di carriera nella misura di 5 anni e 4 mesi, ha diritto, per tale servizio, all'attribuzione di punti 16 derivanti dal seguente calcolo:

primi 4 anni (valutati per intero) $4 \text{ anni} \times 3 \text{ punti} = 12 \text{ punti}$

rimanenti 2 anni (valutati due terzi) $\frac{2}{3} \times 2 \text{ anni} \times 3 \text{ punti} = 4 \text{ punti}$

totale: $12 \text{ punti} + 4 \text{ punti} = 16 \text{ punti}$.

Oltre che per i docenti delle scuole ed istituti di istruzione di II grado ed artistica, il cui servizio di ruolo prestato come insegnante di scuola secondaria di I grado deve essere sempre valutato, i servizi di cui al precedente capoverso dovranno essere valutati anche se alla data di inizio dell'anno in corso, gli interessati non abbiano ancora superato il periodo di prova ai sensi della legge n. 251 del 5.6.1985.

Il servizio di ruolo o non di ruolo effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole è valutato il doppio, anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative.

Qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo di cui alle lettere A e B del punto I della tabella di valutazione sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio. I periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III - Congedo di maternità, Capo IV - Congedo di paternità, Capo V - Congedo parentale, Capo VII - Congedi per la malattia del figlio) devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Al personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio - a norma dell'art. 453 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 - da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio ai sensi della lettera A), se si è in servizio nello stesso ruolo, mentre è valutato ai sensi della lettera B) nella parte relativa al servizio in altro ruolo, del titolo I delle tabelle di valutazione. Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Detto periodo non va valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola.

Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.

E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali.

Il servizio di ruolo e non di ruolo effettuato su sostegno, con il prescritto titolo di specializzazione, è valutato in misura doppia.